

CONFLITTO DI INTERESSI.

Confalonieri prende tempo e rimanda a quanto già detto
«Non ci faremo strozzare, obbedirei solo a cose accettabili»

Fininvest non piange sul piano dei saggi

«I nostri esperti al lavoro»

Nessun commento dai vertici Fininvest alle proposte dei tre saggi per rimuovere i conflitti d'interesse tra il Berlusconi presidente del Consiglio e il Berlusconi proprietario al 100% del gruppo Fininvest. Silenzio del presidente Fedele Confalonieri che a più riprese aveva messo avanti le mani: «Non ci faremo strozzare. Obbedirei solo a un blind-trust accettabile». Ironico Mario Segni: «È una presa in giro in abito da sera».

MICHELE URBANO

MILANO. «No, no, Fedele Confalonieri c'è ma non parla». Della serie: il successore del Cavaliere sulla poltrona di presidentissimo Fininvest non ha nessuna voglia di scoprire le carte. Almeno per ora, naturalmente. Le agenzie battono il testo delle conclusioni dei tre saggi, ossia i sette comandamenti che potrebbero definire l'anno zero della Fininvest? Lui ordina alla sua fedelissima segretaria e i suoi più stretti collaboratori di proteggerlo da ogni intrusione. Parola d'ordine ufficiale: «Nessun commento».

Ma la prudenza ora impone il silenzio e consiglia di attendere la lettura dei quotidiani del giorno dopo. Per riservarsi il diritto di replica. A cominciare magari da Mario Segni che l'ha definita «una presa in giro in abito da sera». Ma per ora bocche cucite. «È un campo minato - si fa notare nel suo entourage - ed è comprensibile che voglia camminare con i piedi di piombo». Tanto più che uno staff di esperti da domani si metterà al lavoro per studiare in ogni dettaglio, in ogni riflesso nascosto, le conclusioni dei tre saggi.

Il presidente fa il muto. E l'amministratore delegato? Già, cosa dirà quel Franco Tatò che nel conflitto d'interesse vedeva al massimo un problema etico? Ma per i pochi collaboratori sparsi negli uffici di via Paleocopa e di «Milano 2» anche questa curiosità era destinata a rimanere sospesa nell'aria di questo freddo sabato padano. Sì, il «cacciatore di teste», come non proprio benevolmente lo hanno chiamato per la sua propensione a tagliare costi grandi, piccoli e piccolissimi senza guardare in faccia a nessuno, era a Francoforte per la Fiera del Libro. Ovviamente, un viaggio già programmato. Si sa, Tatò fino a un anno fa era l'amministratore delegato della Mondadori. E per di più è un raffinato germanista. Non a caso, con un po' di rispettosità cattiveria gli hanno regalato il nomignolo di «kaiser».

La battuta circola ai piani alti della Fininvest. «Siamo ormai entrati nell'era Dc». Un soprassalto di autoironia sui riciclati, come accusano gli avversari e pure qualche alleato che al doppiopetto preferisce mostrarsi in canottiera? No, Dc

sta semplicemente per Dopo il Cavaliere. E primo sponsor della nuova era è proprio «Fidel», come gli intimi lo hanno da sempre soprannominato. Che del resto non aveva nessuna voglia di ereditare la presidenza della Fininvest. Non è certo un mistero: se Marcello Dell'Utri, il potente presidente-amministratore delegato di Publitalia era un fans di Berlusconi-politico, Fedele Confalonieri, l'amico di sempre, fino all'ultimo aveva tentato di tenersi il Berlusconi-imprenditore, nonché presidente maximo. Persa la scommessa Confalonieri cominciò a far



L'amministratore delegato della Fininvest Fedele Confalonieri

Andrew Medichini/Master Photo

quadrato attorno a quella Fininvest che in fondo aveva contribuito a far nascere e a far sviluppare. E così nemmeno un mese fa proclamò: «Si ricomincia dalla Fininvest». Ma con una preoccupazione annunciata: il blind-trust.

Già, quali sarebbero state le decisioni dei tre saggi rispetto a quel groviglio di interessi che passa dalle Tv e finisce nelle assicurazioni? Nell'attesa di conoscerle Confalonieri metteva avanti le mani. Con durezza: «Non ci faremo strozzare. Sarebbe assurdo smantellare un gruppo che va bene. Se ci indebo-

lissero farebbero il gioco di una concorrenza che non è solo italiana». Messaggi di allarme trasparente. Soprattutto contro un'eventualità: l'arrivo di un - testuale - «Cerber». E comunque nessuna illusione. Un mese falanciava previsioni nerissime. Del tipo: «Il blind trust? Se ci va bene rischia di essere una grande limitazione della libertà, se andrà male potrà ferire profondamente l'azienda forse tramortirla». Ma attenzione: «Noi siamo pronti a preparare la resistenza».

La sindrome dell'assedio ai vertici Fininvest è andata crescendo di

settimana in settimana. Solo qualche giorno fa era tornato alla carica. «Adesso ci tengono puntata addosso la pistola dell'antitrust. Non interessano le ragioni economiche o la tutela della concorrenza, interessa smantellare la Fininvest per colpire Berlusconi». Ma nel giorno della ventata forse anche il silenzio ha un significato. Chi lo conosce bene ne è sicuro. E rimanda a un'intervista di Confalonieri rilasciata a metà agosto a «Panorama» dove racconta che avrebbe detto «obbedisco» a «un blind trust accettabile».

La proposta di legge in 11 articoli

Art. 1

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi personali.

Art. 2

1. I titolari di cariche di governo non possono: a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla carica di governo; b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, o in imprese a prevalente partecipazione pubblica, o in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni o in enti soggetti al controllo pubblico; c) esercitare attività professionali; d) esercitare attività di impiego pubblico o privato; e) gestire attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società aventi fine di lucro.

2. L'accertamento delle predette situazioni di incompatibilità spetta alla Camera cui appartiene il titolare di cariche di governo. Quora il titolare di cariche di governo non appartenga al Parlamento è competente il Senato.

Art. 3

Le attività economiche di cui il titolare di cariche di governo, anche per interposta persona, ha la proprietà o il controllo, se risultano rilevanti per l'economia nazionale, debbono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza o influenza di fatto dell'interessato.

2. Le attività economiche che concernono i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui il titolare di cariche di governo, anche per interposta persona, ha la proprietà o il controllo, sono sempre soggette al regime di cui al comma precedente. Esse, inoltre, debbono essere gestite, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare di cariche di governo mediante forme di appoggio privilegiato e lesivo del pluralismo dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

Art. 4

1. Sino all'adozione della riforma del sistema normativo concernente la tutela della concorrenza e del mercato o le comunicazioni di massa, il controllo delle situazioni previste dall'articolo precedente e l'adozione delle misure conseguenziali sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e al garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 5

1. Le autorità di cui all'art. 4, possono richiedere a qualsiasi organo della Pubblica amministrazione o soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, tutti i dati e le notizie concernenti la materia oggetto della presente legge.

2. Le predette Autorità svolgono le indagini e le verifiche che reputano opportune, anche con la collaborazione della Pubblica amministrazione, di enti pubblici e, se necessario, di esperti estranei all'apparato pubblico.

Art. 6

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di governo, gli interessati comunicano ai competenti organi parlamentari quali siano gli incarichi e gli altri uffici da loro ricoperti e le attività svolte. Entro lo stesso termine

comunicano del pari all'Autorità garante della concorrenza e del mercato... tutti i dati concernenti le attività economiche di cui essi siano titolari o di cui controllino, anche indirettamente, la gestione, ovvero di cui siano stati titolari o abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese... o mezzi di comunicazione di massa...

2. L'Autorità garante accerta... se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Dette attività sono rilevanti qualora: a) il patrimonio netto relativo alle attività economiche a carattere imprenditoriale del titolare di cariche di Governo sia almeno pari a cinquanta miliardi... b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa...

Art. 7

1. L'attività economica di cui è accertata la rilevanza... è gestita secondo criteri e in condizioni di effettiva indipendenza da direttive del titolare di cariche di Governo interessato o da ogni altra influenza che lo stesso possa, anche in via di fatto, esercitare.

2. A tal fine gli interessati presentano... un piano che... assicuri l'effettivo distacco della gestione delle attività economiche dalla loro influenza. Il piano dovrà prevedere o la dismissione, totale o parziale, delle attività economiche, o anche la stipulazione di contratti o atti che abbiano ad oggetto il trasferimento fiduciario della titolarità o del godimento delle attività economiche a persone fisiche o ad un trust...

3. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'Autorità garante... l'Autorità garante valuta se il piano assicuri il pieno distacco delle attività economiche dalla influenza, anche di fatto, del titolare di cariche di Governo... l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. In caso di mancata approvazione del piano, l'Autorità garante detta gli indirizzi ed il termine per la modifica ovvero l'elaborazione di un nuovo piano. In difetto, provvede d'ufficio...

4. L'Autorità garante, qualora il piano approvato preveda dimissioni, può disporre che, fino alla integrale realizzazione dello stesso, siano scelti dagli interessati uno o più fiduciari provvisori.

5. L'interessato o il fiduciario possono richiedere che l'Autorità garante accerti se l'attività economica riferibile al titolare di cariche di Governo abbia cessato di rivestire rilevanza ai sensi della presente legge.

6. Il fiduciario agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei criteri di corretta gestione dell'impresa. L'Autorità garante ha il potere di revocarlo, se accerta gravi e ripetute violazioni dei suoi obblighi di condotta... indipendentemente dalla revoca, l'Autorità garante può adottare misure urgenti per impedire il reiterarsi della violazione e per il ripristino della legalità.

7. Il titolare di cariche di Governo può modificare il piano...

Art. 8

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone

l'interessato... Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte del Garante per la radiodiffusione e l'editoria in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

Art. 9

1. Quando le attività economiche di cui gli articoli precedenti concernono il settore delle comunicazioni di massa, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultano soddisfatti...

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nei casi di violazione dei principi stabiliti dalla presente legge, può irrogare all'impresa esercente il mezzo privato di comunicazione di massa una sanzione pecuniaria amministrativa, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al dieci per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari nell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione sono gratuite.

4. In ogni fase dei procedimenti previsti dalla presente legge, le attività di competenza dell'Autorità garante e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, debbono essere coordinate fra loro, ed eventualmente con quelle di altre autorità amministrative indipendenti.

Art. 10

1. L'Autorità garante ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ciascuno secondo la propria competenza, segnalano al presidente della Repubblica, ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei ministri i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione del titolare di cariche di Governo, di norme di legge o di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato.

2. L'Autorità garante ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria esprimono pareri, su richiesta del presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative o regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al presidente della Repubblica, ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge, che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

3. Ogni determinazione delle predette Autorità, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 11

1. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, sono effettuate entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 39/93



Parliamone.



è un incontro fuori dal comune con il COMUNE

Dal 10 ottobre al 18 novembre 1994; il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle Circoscrizioni di SOCCAVALO, BARRA e PISCINOLA

Il Comune apre sportelli informativi per spiegarti le novità su:

- SANATORIA PER AVENTI DIRITTO
- ADEGUAMENTO CANONE
- DILAZIONI DELLA MOROSITA'

Circoscrizione SOCCAVALO: piazza Giovanni XXIII
Circoscrizione BARRA: corso Sirena 305
Circoscrizione PISCINOLA: presso Scuola Tasso via Dietro la Vigna 1 oppure via Piebiscito 30



PER GLI UTENTI APPARTENENTI ALLE ALTRE CIRCOSCRIZIONI RIMANGONO A DISPOSIZIONE GLI UFFICI DELLA ER IN VIA VESPUCCI, 9